

Circolari per la clientela

Area Legale

Cura Italia – breve sintesi

questioni giuslavoristiche

TALEA Tax Legal Advisory

Avvocati e Commercialisti Associati

Via Larga, 15 - 20122 Milano

Tel. +39 02 584001 - info@talea.eu - www.talea.eu

C.Fiscale e P. IVA 05499580966

PREMESSA

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia",), il Governo ha inteso emanare misure urgenti per far fronte all'emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del Coronavirus; di seguito si fornisce una breve sintesi del decreto "Cura Italia" in riferimento alle questioni giuslavoristiche: misure relative all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito, nonché le relative sospensioni dei versamenti di ordine contributivo, previdenziale e assistenziale

1. CIGO (Art. 19)

Per i datori costretti a sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da CoronaVirus, è ammessa la facoltà di presentare la domanda di CIGO (o di accesso all'assegno ordinario) con causale "emergenza COVID-19", entro il mese di agosto 2020, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane.

Resta l'obbligo di informazione, consultazione e di esame congiunto con le organizzazioni sindacali seppur in forma semplificata posto che gli stessi possono essere svolti, anche in via telematica, entro tre giorni dalla comunicazione preventiva.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Infine, l'assegno ordinario, solo per l'anno 2020, spetterà anche ai dipendenti di imprese iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

2. CIGO per le aziende già in Cassa integrazione straordinaria (Art. 20) o che hanno già trattamenti di solidarietà in corso (Art. 21)

Alle aziende che il 23 febbraio 2020 avevano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario è consentito presentare domanda di concessione del trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.

Previsione analoga per i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che il 23 febbraio 2020 avevano in corso un assegno di solidarietà.

3. Cassa integrazione in deroga (Art. 22)

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ai quali non si applicano le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, possono riconoscere, previo accordo anche telematico con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Esonerati dall'obbligo di accordo solo le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

I trattamenti in deroga saranno concessi con decreto delle Regioni da trasmettere all'INPS che provvederà ad erogare la prestazione. Le domande inviate alle Regioni saranno, invece, esaminate in ordine cronologico.

4. Congedo e indennità per emergenza COVID -19 (Art. 23)

Dal 5 marzo 2020, vista la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, i genitori- dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di un congedo straordinario, pari al 50% della retribuzione, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni. Gli eventuali giorni di congedo parentale già fruiti sono convertiti nel nuovo congedo. Il congedo potrà essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, purché nel nucleo

familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa ovvero altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Congedo analogo è previsto per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps con specifica modalità di calcolo relativo all'importo da riconoscere.

I lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Occorre, però, che non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno del reddito.

In alternativa ai "nuovi congedi", è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600,00 euro erogato mediante il libretto famiglia.

5. Estensione della durata dei permessi ex L. n. 104/1992 (Art. 24)

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito ex Art. 33, L. n. 104/1992, è incrementato di ulteriori dodici giornate utilizzabili nel mese di marzo e aprile 2020.

6. Tutela del periodo trascorso in sorveglianza sanitaria (Art. 26)

Il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

Per i lavoratori con disabilità grave o in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

7. Contributi a liberi professionisti con Partita IVA e co.co.co e lavoratori autonomi (Art. 27 e 28)

È prevista un'indennità di Euro 600,00 per il mese di marzo 2020 ai liberi professionisti con Partita Iva, ai cococo attivi alla data di entrata in vigore del decreto e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO ma non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie erogata dall'INPS previa domanda dell'interessato.

8. Smart working (Art. 39)

Ai lavoratori del settore privato disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart-working, se compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è invece riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

9. Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (Art. 43)

Per sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, l'Inail dovrà trasferire, entro il 30 aprile 2020, ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

10. Divieto di licenziare (art. 46)

Dal 17 marzo 2020 e per 60 giorni, è precluso a tutte le imprese l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo. Per il medesimo periodo di 60 giorni, sono sospese le procedure che erano già state avviate dopo il 23 febbraio 2020. Sempre per 60 giorni, tutti i datori, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno licenziare per motivi economici.

11. Rimessione in termini per i versamenti (art.60)

I versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ivi inclusi quelli previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza il 16/03/2020 sono stati prorogati così come illustrato nella prima parte della circolare.

12. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art.62)

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Itali con ricavi o compensi non superiori a due milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi tra l'08.03.2020 e il 31.03.2020 e sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.¹

13. Premio lavoro dipendente (art. 63).

È riconosciuto un premio pari a 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, se possiedono un reddito complessivo inferiore a 40.000 euro, per il mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro.

14. Credito di imposta per le spese di sanificazione (art. 64)

È riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostanziali documentate fino ad un massimo di Euro 20.000.

¹ Si precisa che solo qualche giorno prima dell'uscita del decreto in esame l'Istituto previdenziale con la circolare 37/2020 ha riferito in ordine alle sospensioni di versamento dei contributi in scadenza fino al 30/04/2020 disposte dagli artt. 5 e 8 del D.L. 9/2020 che la sospensione contributiva degli adempimenti e dei versamenti fino a tale data comprende anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Se però il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze di pagamento (che in base al decreto in esame - art. 60 - è traslata per tutti dal 16 marzo al 20 marzo).